CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

SERVIZIO DI SUPPORTO AL CO.RE.COM. Molise ED AGLI ALTRI ORGANI DI GARANZIA

numero 17 **Campobasso,** 23/7/15

PROT. 1990/2015

OGGETTO: Archiviazione procedimento 75/2015 promosso da Delli Carpini Alessia contro Telecom Italia s.p.a per mancata competenza per territorio.

l'istruttore

il Dirigente

Servizio Bilancio, Contabilità, Provveditorato ed Assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 07.05.2002, n. 4, e degli art. 10 e 11 del "*Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale*" il sottoscritto responsabile dell'Ufficio Ragioneria avuta la disposizione dal dirigente del Servizio Bilancio e Contabilità del Consiglio Regionale a verificare, per quanto di propria specifica competenza, la disponibilità finanziaria attinente all'impegno di spesa di cui al presente atto per la relativa preregistrazione a carico del Bilancio del Consiglio Regionale, ne attesta l'esatta e regolare imputabilità, cosi come di seguito riportato, al predetto Dirigente che la conferma e, nel sottoscriverla, se ne assume la personale responsabilità.

Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo	Data	Note

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Il Dirigente

PREMESSO — che in data 22luglio 2015 l'utente Delli Carpini Alessia ha promosso una istanza di definizione mediante modello GU14, acquisita al protocollo di questo Servizio al n°1971/COM/15 del 22.07.2015 che vedeva come controparte l'operatore TELECOM Italia s.p.a.

CONSIDERATO — che l'art. 4 del Regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed utenti, approvato con delibera n°173/07/ONS, presuppone che "per determinare il Co.re.com. territorialmente competente per l'esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo, 2 si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell'utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato dall'utente al momento della conclusione del contratto o ,in mancanza,alla sua residenza o sede legale;

RILEVATO — che il reclamo è stato inoltrato in merito ad una utenza mobile, 3318914648, e pertanto non è possibile prendere in considerazione il luogo in cui essa è ubicata non trattandosi di postazione fissa

RILEVATO — altresì che agli atti del CORECOM Molise, tra cui anche l'istanza di conciliazione non risulta che l'utente Delli Carpini Alessia abbia allegato copia del contratto da cui desumere l'eventuale domicilio indicato in sede di sottoscrizione del contratto;

PRESO ATTO — che in assenza di detta prova, la competenza viene accertata in ragione della residenza del ricorrente che per l'appunto è in Ancona Via Gervasoni, 20;

VISTO — l'art. 20 del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS. e successivamente modificato ed integrato con delibera n.597/11/CONS, delibera n.479/09/CONS., delibera n.95/08/CONS. e delibera n.502/08/CONS, il quale sancisce al comma 2, "Il Direttore dispone,altresì, l'archiviazione del procedimento nei casi di inammissibilità ovvero di improcedibilità dell'istanza".

VISTA — la legge 14 novembre 1995 n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA — la legge 31 luglio 1997 n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori;

VISTA — la legge della regione Molise 26 agosto 2002 n. 18 recante "*istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*" e successive modificazioni e integrazioni; VISTO l'art. 84 del

decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la convenzione del 16 dicembre 2009 sottoscritta tra l'AGCOM e la Regione Molise, con la quale sono state assegnate il primo pacchetto di deleghe concernenti e la successiva convenzione del 14 dicembre 2011, che ha conferito al Co.Re.Com. Molise riguardante anche la "*definizione delle controversie tra utenti e gestori della telefonia*";

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile l'istanza presentata dall'utente Delli Carpini Alessia, per le sopraccitate motivazione ed in forza delle disposizioni dettate dall'art. 4 del soprarichiamato regolamento

D E T E R M I N A

per tutto quanto sopra riportato, di dichiarare inammissibile l'istanza di definizione prodotta dall'utente Delli Carpini Alessia, acquisita al protocollo di questo Servizio al n° 1971/COM/15 in data 21 luglio 2015, avverso la compagnia telefonica Telecom Italia s.p.a.;

di stabilire, ai sensi del comma 3, dell'art. 20, del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni, che le spese di procedura restano a carico delle parti;

di comunicare il presente provvedimento alle parti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Vincenzo TOMA